

Audizione presso le commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera sullo schema di D.lgs. recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)

Memoria Terna

Terna esprime grande apprezzamento per l'iniziativa del Governo di **unificare in un unico corpo normativo** tutte le disposizioni che riguardano le procedure di autorizzazione degli impianti FER e degli accumuli superando la frammentazione e la stratificazione normativa attuale. È un importante **passo in avanti verso la semplificazione, la razionalizzazione e l'armonizzazione delle regole.**

L'aumento della penetrazione delle fonti rinnovabili nel mix energetico italiano è fondamentale - oltre che per raggiungere gli obiettivi legati alla lotta al cambiamento climatico - per aumentare l'indipendenza energetica del nostro Paese (diminuendo la necessità di importare fonti fossili) e per ridurre il livello e la volatilità dei prezzi pagati dai consumatori.

L'aumento dei prezzi dell'energia elettrica negli ultimi anni ha reso effettivamente le fonti rinnovabili più competitive determinando, insieme alle semplificazioni autorizzative fin qui introdotte, una forte accelerazione nello sviluppo di tali fonti, passando da un tasso medio di entrate in esercizio di circa 1 GW/anno, a 3 GW entrati in esercizio nel 2022, 5,7 GW nel 2023 e 5 GW di nuovi impianti rinnovabili entrati in esercizio nei primi 8 mesi del 2024.

D'altronde gli obiettivi del PNIEC richiedono una accelerazione ulteriore ed in questo contesto si inserisce lo schema di Decreto legislativo (*che disciplina i regimi amministrativi degli impianti a fonte rinnovabile e degli accumuli*) adottato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 agosto in attuazione dell'art. 26 della Legge Concorrenza 2021.

Come affermato in premessa Terna esprime apprezzamento per l'iniziativa del Governo: un Testo unico che contiene tutte le norme per l'autorizzazione degli impianti che dà certezza delle regole e trasparenza delle tempistiche costituisce di per sé uno strumento di supporto all'iniziativa privata che intende sviluppare nuovi impianti FER.

Di seguito si forniscono in ogni caso alcune proposte di modifica relativamente ad aspetti che potrebbero essere migliorati o chiariti ulteriormente.

1. In primo luogo, **un aspetto relativo alle opere necessarie per connettere un impianto alla rete** (opere connesse).

Al riguardo si chiede di riportare nell'art. 4 dello schema di decreto legislativo la definizione di opere connesse riportata negli allegati A, B e C e integrarla **per includere gli interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della RTN come individuati dal gestore nella soluzione di connessione** in quanto si tratta di opere funzionali all'esercizio dell'impianto per il quale si richiede la connessione alla rete.

Pertanto, la definizione di opere connesse dovrebbe essere integrata come segue:

“Tra le opere connesse rientrano i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, ivi inclusi gli eventuali interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della rete elettrica, come indicati nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed accettati dal proponente”.

2. In secondo luogo, lo schema di D.lgs. abroga l'intero articolo 12 del D.lgs. 387/03 sul procedimento di AU e, quindi, anche il comma 4-bis in base al quale il proponente che intende autorizzare impianti FER, può richiedere, al momento della presentazione dell'istanza di AU, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree in cui realizzare le opere connesse.

Quanto sopra, unitamente alla definizione di “*proponente*” contenuta nello schema di D.lgs. quale soggetto che “*dispone legittimamente della superficie*”, sembrerebbe imporre al produttore di avere, già al momento della presentazione dell'istanza di AU, la disponibilità dei suoli per la realizzazione delle opere connesse, diversamente da quanto accade oggi e con un evidente maggiore onere a suo carico.

Nello schema di Decreto sarebbe quindi fondamentale precisare che, facendo valere la pubblica utilità di cui all'art.2, comma 2, ed in raccordo con quanto già disposto dall'articolo 13.1 del vigente D.M. 10 settembre 2010 (“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), è conservata la facoltà del proponente di richiedere, per gli interventi sottoposti ad Autorizzazione Unica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento coattivo sulle aree interessate dalle opere connesse.

3. Inoltre, si segnala che tra le disposizioni abrogate dallo schema è riportato il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 17/2022 che consente attualmente al gestore di rete di autorizzare con Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) le modifiche alle opere di connessione conseguenti a repowering di impianti esistenti, non comportanti l'occupazione di nuove aree. Ad avviso di Terna tale disposizione andrebbe ripristinata.

Infine, sarebbe auspicabile che venga chiarito espressamente nel testo se **le disposizioni del D.lgs. siano applicabili – come sembrerebbe - anche ai procedimenti autorizzativi in corso**, in quanto lo schema di D.lgs. non contiene una specifica norma di coordinamento.

In conclusione, si ritiene che, con i dovuti chiarimenti, il decreto legislativo sui regimi autorizzativi di impianti FER e accumuli possa segnare un importante passo avanti verso l'accelerazione della realizzazione di tali impianti.